

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

PREMESSA

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di fine servizio o al trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto al **trattamento di fine servizio (TFS)** coloro che sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31/12/2000.

Hanno diritto al **trattamento di fine rapporto (TFR)** i dipendenti con contratto a tempo indeterminato assunti dopo il 31/12/2000 e quelli con contratto a tempo determinato.

Sono in regime di TFR anche coloro che hanno aderito al Fondo Espero o ad altro fondo di previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

INDENNITA' DI BUONUSCITA O TFS

Il TFS per ogni anno utile è commisurato all'80% dell'ultimo stipendio mensile (comprensivo dell'IIS e dell'eventuale assegno ad personam) più la quota della tredicesima (cioè 1/12 dello stipendio mensile). Tale importo moltiplicato per il numero degli anni utili, determina l'ammontare complessivo del TFS, che sarà quindi:

$$\text{TFS} = 13/12 \text{ per } 80\% \text{ ultima retribuzione mensile per numero di anni valutati}$$

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il TFR si determina accantonando per ciascun anno una quota pari al 6,91% della retribuzione. La retribuzione utile per il calcolo del TFR, per il comparto scuola, è costituita da: stipendi, IIS, eventuale assegno ad personam e tredicesima mensilità. Dall'1/1/2006 comprende anche la RPD (per il personale docente) e il CIA (per il personale ATA).

Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Quindi si avrà:

$$\text{TFR} = 6,91\% \text{ della retribuzione annua utile più } (1,5\% + 75\% \text{ indice ISTAT}) \text{ degli accantonamenti e delle rivalutazioni nette}$$

CONTRIBUTI E TASSAZIONE

In regime TFS il dipendente versa il contributo per "opera previdenza".

Per il TFR, al contrario, non è previsto alcun contributo a carico del dipendente; il TFR è infatti a totale carico del datore di lavoro.

Tuttavia in entrambi i casi viene operata la stessa trattenuta, che le norme in materia giustificano con l'esigenza di evitare disparità di trattamento economico tra i lavoratori in regime di TFR e quelli in regime di TFS.

Ai fini fiscali il contributo per opera di previdenza viene riconosciuto soltanto a coloro che sono in regime TFS, mediante una riduzione dell'imponibile pari al 26,04% dell'importo complessivo. Sempre soltanto al TFS viene riconosciuta un'ulteriore riduzione di € 309,87 per ogni anno di servizio prestato fino al 2000.

All'importo del TFR, al netto delle rivalutazioni e delle riduzioni, è applicata l'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. In linea generale, l'aliquota da applicare non si discosta molto da quella dell'anno in cui il lavoratore cessa dal servizio. Le rivalutazioni annuali sono assoggettate invece a tassazione sostitutiva con l'aliquota dell'11% nell'anno di riferimento.

In definitiva, agli effetti fiscali all'ammontare complessivo del TFS, ridotto di circa il 35-40 per cento, è applicata l'aliquota del reddito di riferimento, che nella maggioranza dei casi è del 23%. Per questi motivi, l'aliquota media calcolata sull'importo complessivo del TFS è inferiore a quella che grava sul TFR; nell'esempio che segue 13,70% e 25,50%, rispettivamente.

Le differenze tra TFS e TFR si possono riassumere nell'esempio che segue.

PASSAGGIO DAL TFS AL TFR

Il DL 78/2010, convertito con la Legge 122/2010, dispone il passaggio dal regime di TFS a quello di TFR di tutti i dipendenti pubblici per le anzianità maturate a decorrere dall'1/1/2011.

Al momento della cessazione dal servizio, pertanto, al dipendente sarà corrisposta una prestazione costituita dalla somma di due importi:

- il primo calcolato in base alle modalità previste per il TFS, relativo all'anzianità maturata al 31/12/2010;
- il secondo computato in base alle modalità stabilite per il TFR, riferito all'anzianità maturata dall'1/1/2011 fino alla data di cessazione.

Il TFS sarà computato in base all'ultimo stipendio mensile in godimento moltiplicato il numero di anni utili maturati fino al 31/12/2010. All'ammontare così determinato sarà applicato il regime fiscale del TFS, che prevede, come si è già detto, una consistente riduzione dell'imponibile rispetto all'importo lordo.

Il TFR sarà calcolato con le modalità stabilite dall'art. 2120 del codice civile, modalità che non sono state modificate dalla sopra citata Legge 122/2010.

Si osserva, infine, che per il TFR non è prevista alcuna trattenuta a carico del dipendente.